



GENERALI
Assicurazioni Generali



VALORE PROTETTO UNICO

**Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera
di un capitale rivalutabile a premio unico**



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento delle gestioni separate
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

SCHEMA SINTETICA

VALORE PROTETTO UNICO

**Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali.

1.b) **Denominazione del contratto**

VALORE PROTETTO UNICO

1.c) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Patrimonio netto: 14.259,837 milioni di euro di cui 1.556,873 relativi al capitale sociale e 12.702,964 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 570,8%.

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.d) **Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) **Durata**

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

1.f) **Pagamento dei premi**

Periodicità di pagamento dei premi

Unico

Premio minimo al netto dei diritti di emissione

1.000,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

<i>Obiettivi</i>	<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Orizzonte temporale</i>
<input type="checkbox"/> Protezione	<input checked="" type="checkbox"/> Basso rischio	<input type="checkbox"/> Breve
<input checked="" type="checkbox"/> Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> Medio rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Medio
<input type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Alto rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo
<input type="checkbox"/> Previdenza		

VALORE PROTETTO UNICO realizza un investimento caratterizzato da:

- una copertura assicurativa in caso di morte;
- un livello di rischio basso o medio, in base alla Gestione separata scelta dal Contraente se denominata rispettivamente in Euro o in Dollari Usa.

Parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

VALORE PROTETTO UNICO prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

VALORE PROTETTO UNICO prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari all'1,0% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Sulle prestazioni principali in caso di decesso dell'Assicurato è riconosciuto un tasso minimo garantito nella misura dell'1,0% annuo.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Possibili valute contrattuali: Euro, Dollaro USA.

Per i contratti con valuta contrattuale Dollaro USA il Contraente assume un rischio di cambio.

Riscattando il contratto, il Contraente sopporta il rischio, in alcuni casi, di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2 e 13 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestioni separate: GESAV – GEVAL/EURO – GEVAL/\$

Ipotesi adottate

Premio unico: € 15.000,00
Sesso ed età: maschio 45
Tasso di rendimento degli attivi: 4,0%

Anno	CPMA
5	2,62%
10	1,91%
15	1,67%
20	1,56%
25	1,48%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalle gestioni separate GESAV, GEVAL/EURO e GEVAL/\$ negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. I dati sono rispettivamente confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per quanto riguarda le gestioni separate GESAV e GEVAL/EURO, mentre per la Gestione separata GEVAL/\$ i dati sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli della valuta Dollaro USA e con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio del Dollaro USA contro Euro.

Gestione separata GESAV

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	5,03%	3,83%	3,86%	2,00%
2007	5,40%	4,20%	4,41%	1,70%
2008	4,41%	3,21%	4,46%	3,20%
2009	4,41%	3,21%	3,54%	0,75%
2010	4,20%	3,00%	3,35%	1,55%

Gestione separata GEVAL/EURO

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	5,03%	3,83%	3,86%	2,00%
2007	5,37%	4,17%	4,41%	1,70%
2008	4,21%	3,01%	4,46%	3,20%
2009	4,00%	2,80%	3,54%	0,75%
2010	4,21%	3,01%	3,35%	1,55%

Gestione separata GEVAL/\$

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2006	5,17%	3,97%	4,79%	-0,96%
2007	5,40%	4,20%	4,63%	-8,32%
2008	4,11%	2,91%	3,67%	-6,87%
2009	5,26%	4,06%	3,26%	5,45%
2010	5,00%	3,80%	*	*

* Dati ancora non disponibili.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Assicurazioni Generali S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto

Dott. Manlio Lostuzzi



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

NOTA INFORMATIVA

VALORE PROTETTO UNICO

**Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A è società capogruppo del Gruppo Generali.

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, ed è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

VALORE PROTETTO UNICO è un'assicurazione a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico, prevede la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: è presente un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato); si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione per i dettagli.

Il capitale liquidabile è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e della parte di premio relativo ai rischio demografici.

Sulla prestazione è previsto il riconoscimento anticipato di un rendimento finanziario pari all'1% annuo (tasso di interesse tecnico); inoltre la prestazione non può essere inferiore al "capitale assicurato" iniziale capitalizzato, in forma composta, al "tasso minimo garantito" dell'1%, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato.

La rivalutazione della prestazione una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Per i contratti collegati a gestioni separate con valuta contrattuale diversa dall'Euro il Contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare prestazioni inferiori al premio versato.

3.

Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato e al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita (sport, mezzi di trasporto utilizzati, ...).

VALORE PROTETTO UNICO prevede il versamento di un premio unico.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

4.

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

VALORE PROTETTO UNICO prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata dalle altre attività della Società scelta dal Contraente.

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al Regolamento delle gestioni separate che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può scegliere tra le gestioni separate: GESAV, GEVAL/EURO, GEVAL/\$.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

5.

Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti di emissione	10,33 euro
Caricamenti sul premio	
Costi percentuali	9,0%

È prevista una riduzione del caricamento del 3% applicabile alla parte di premio che eccede il limite di 2.499,99 euro

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Importi di premio	Percentuale trattenuta	Valore minimo trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata
fino a € 2.499,99	20,0%	1,2
fino a € 4.499,99	17,5%	1,2
fino a € 12.499,99	15,0%	1,2
fino a € 24.499,99	12,5%	1,2
da € 25.000,00	10,0%	1,2

Avvertenza: qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, il relativo costo – pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto l'assicurato stesso – è a carico del Contraente.

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 17,81%.

6.

Regime fiscale

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso e può essere soggetto a modifiche in futuro

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Detrazione fiscale dei premi

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso morte e per un importo massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- 7.**
- Modalità di perfezionamento del contratto** Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
- 8.**
- Riscatto** VALORE PROTETTO UNICO riconosce un valore di riscatto, decorso un anno dalla data di decorrenza e purché l'Assicurato sia in vita.
- Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, determinati applicando i coefficienti di cui all'allegato n. 2 alle condizioni di assicurazione.
- I valori di riscatto possono essere inferiori al premio versato.
- Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.
- L'ufficio della Società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:
Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it
- L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.
- 9.**
- Revoca della proposta** Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati.
- 10.**
- Diritto di recesso** Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
- Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

11.	
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	<p><u>Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'Articolo 15 delle Condizioni di assicurazione.</u></p> <p>La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa.</p> <p>Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); <u>decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</u></p>
12.	
Legge applicabile al contratto	Al contratto si applica la legge italiana.
13.	
Lingua in cui è redatto il contratto	<p>Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.</p> <p>Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.</p>
14.	
Reclami	<p>Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri <u>devono essere inoltrati per iscritto a:</u></p> <p>Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA. Fax Verde: 800.961987 e-mail: assistenza_clienti@generali.it</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.</p> <p>I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).</p> <p>In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.</p>

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari
Via Castelfidardo 43/45 - 00198 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

15.

Informativa in corso di contratto

La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

16.

Conflitto d'interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A., società di gestione del risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito	1,0%
- Tasso di interesse tecnico	1,0%
- Età dell'Assicurato	40 anni
- Durata	a vita intera
- Sesso dell'Assicurato	maschio
- Premio unico	10.000,00 euro
- Diritti di emissione	10,33 euro
- Prestazione caso morte iniziale	13.254,69 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)
1	13.387,24	9.397,29
2	13.521,11	9.484,02
3	13.656,32	9.571,11
4	13.792,89	9.658,58
5	13.930,81	9.746,31
6	14.070,12	9.834,38
7	14.210,82	9.922,43
8	14.352,93	10.010,22
9	14.496,46	10.097,91
10	14.641,43	10.185,63
11	14.787,84	10.273,53
12	14.935,72	10.361,57
13	15.085,08	10.449,44
14	15.235,93	10.536,74
15	15.388,29	10.623,51
16	15.542,17	10.709,44
17	15.697,59	10.794,60
18	15.854,57	10.878,91
19	16.013,11	10.962,21
20	16.173,24	11.044,38
21	16.334,97	11.125,39
22	16.498,32	11.205,21
23	16.663,31	11.283,81
24	16.829,94	11.361,14
25	16.998,24	11.437,10
...

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire all'ottavo anno, sulla base del tasso di interesse tecnico contrattualmente garantito.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario	4,0%
- Aliquota di retrocessione	85,0%
- Valore trattenuto	1,2%
- Tasso minimo garantito	1,0%
- Tasso di interesse tecnico	1,0%
- Età dell'Assicurato	40 anni
- Durata	a vita intera
- Sesso dell'Assicurato	maschio
- Premio unico	10.000,00 euro
- Diritti di emissione	10,33 euro
- Prestazione caso morte iniziale	13.254,69 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)
1	13.490,62	9.564,56
2	13.730,76	9.824,66
3	13.975,17	10.091,36
4	14.223,92	10.364,85
5	14.477,11	10.645,17
6	14.734,80	10.932,56
7	14.997,08	11.226,78
8	15.264,03	11.527,71
9	15.535,73	11.835,69
10	15.812,27	12.151,01
11	16.093,72	12.474,03
12	16.380,19	12.804,86
13	16.671,76	13.143,32
14	16.968,52	13.489,02
15	17.270,56	13.842,18
16	17.577,97	14.202,54
17	17.890,86	14.570,29
18	18.209,32	14.945,47
19	18.533,44	15.327,97
20	18.863,34	15.717,74
21	19.199,11	16.114,86
22	19.540,85	16.519,38
23	19.888,68	16.931,37
24	20.242,70	17.350,85
25	20.603,02	17.777,77
...

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Assicurazioni Generali S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto Dott. Manlio Lostuzzi

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Giovanni Perissinotto, and the signature on the right is for Manlio Lostuzzi. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

VALORE PROTETTO UNICO

**Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera
di un capitale rivalutabile a premio unico**



PARTE I – PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni

VALORE PROTETTO UNICO, previo versamento del premio unico, garantisce al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato il pagamento da parte di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. di un importo pari al "capitale assicurato" rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella Clausola di rivalutazione (Art. 13).

La prestazione liquidabile non può essere inferiore al "capitale assicurato" iniziale capitalizzato, in forma composta, al "tasso minimo garantito", per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di morte dell'Assicurato.

Il "capitale assicurato" iniziale e il "tasso minimo garantito" sono indicati in polizza.

Il "tasso minimo garantito" è pari al 1% annuo.

Art. 2

Limitazioni della copertura assicurativa in caso di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salve le esclusioni e le limitazioni di seguito riportate.

2.1 Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione della copertura assicurativa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all'importo del premio unico versato al netto dei diritti di emissione, in luogo di quella prevista all'Art. 1.

2.2 Periodo di carenza

L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, decida di non sottoporsi a visita medica, l'assicurazione rimane sospesa per un periodo di sei mesi, denominato "periodo di carenza", che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione (Art. 5).

Il "periodo di carenza" non si applica qualora la morte avvenga per conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza": tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ed inoltre lo shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza";
- b) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del "periodo di carenza", intendendo per infortunio (fermo quanto disposto dal punto 2.1 di questo articolo) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il "periodo di carenza" viene esteso a cinque anni dalla data di decorrenza sopra indicata qualora la morte sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto "periodo di carenza" viene esteso a sette anni.

Durante il "periodo di carenza", la Società corrisponde una prestazione pari all'importo del premio unico versato al netto dei diritti di emissione, in luogo di quella prevista all'Art. 1.

Art. 3

Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di morte dell'Assicurato e in ogni tempo, il pagamento delle prestazioni in caso di morte restituendo il premio versato al netto dei diritti di emissione;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di morte dell'Assicurato e in ogni tempo, le prestazioni in relazione al maggior rischio.

L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione.

4.

Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto all'articolo Prestazioni (Art. 1), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 5

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 6

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 7

Durata del contratto

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

PARTE III – PREMIO

Art. 8

Versamento del premio

VALORE PROTETTO UNICO prevede il versamento di un premio unico comprensivo anche dei diritti di emissione; i rispettivi importi sono riportati in polizza. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

PARTE IV – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 9

Riscatto

VALORE PROTETTO UNICO, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla sua decorrenza e sia in vita l’Assicurato.

L’importo relativo al riscatto totale si ottiene moltiplicando il “capitale assicurato”, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto in base alle modalità riportate nella Clausola di rivalutazione (Art. 13), per il coefficiente riportato nell’allegata “Tabella dei coefficienti per la determinazione dei valori di riscatto” relativo al sesso e all’età raggiunta dall’Assicurato alla data della richiesta di riscatto.

L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

L’importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del “capitale assicurato”.

A seguito dell’operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la prestazione residua e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. La prestazione residua continua ad essere rivalutata ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella Clausola di rivalutazione (Art. 13).

La quota di “capitale assicurato” riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

Art. 10

Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 11

Imposte e tasse Imposte e tasse relative al contratto ed alla sua prestazione sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto

Art. 12

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

PARTE V – RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 13

Clausola di rivalutazione VALORE PROTETTO UNICO prevede la rivalutazione annuale della prestazione, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata scelta dal Contraente tra quelle offerte dalla Società al momento della sottoscrizione. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento delle gestioni separate in Allegato.

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata per l' "aliquota di retrocessione": tale percentuale non può essere superiore al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata stessa diminuito del "minimo trattenuto", espresso in punti percentuali assoluti, pari a 1,2.

L' "aliquota di retrocessione" del contratto varia in funzione dell'importo di premio unico versato, come di seguito indicato:

- 80% fino a 2.499,99 euro;
- 82,5% da 2.500,00 euro fino a 4.999,99 euro;
- 85% da 5.000,00 euro fino a 12.499,99 euro;
- 87,5% da 12.500,00 euro fino a 24.999,99 euro;
- 90% da 25.000,00 euro.

Pertanto la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per un anno in forma composta al “tasso di interesse tecnico” la differenza tra il rendimento attribuito al contratto e il “tasso di interesse tecnico”.

Il “tasso di interesse tecnico” è pari al 1% annuo.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

Nel caso di riscatto parziale, l’ “aliquota di retrocessione” è rideterminata in funzione del premio residuo riproporzionato, secondo le fasce di premio sopra definite.

Nel caso di morte dell’Assicurato, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso.

La certificazione di cui al punto 2) del Regolamento è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito da dodici mesi.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il “capitale assicurato”, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è aumentato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Per il calcolo dell’importo da liquidare a seguito del decesso dell’Assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

PARTE VI – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 14

Valuta contrattuale

Premesso che tutti i pagamenti dovuti sia dal Contraente sia dalla Società avvengono in euro, il Contraente sceglie la Gestione separata, nella quale confluiscono e sono gestite tutte le disponibilità maturate in questo contratto, ed essa determina la “valuta contrattuale” di riferimento in cui sono espresse le prestazioni.

La Gestione separata e la “valuta contrattuale” sono riportate in polizza.

Pagamenti dovuti dal Contraente

Per i contratti la cui “valuta contrattuale” è diversa dall’euro, il premio è convertito applicando l’ultima quotazione che precede la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, oppure la data del pagamento del premio qualora questo sia effettuato all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Pagamenti dovuti dalla Società

Per i contratti la cui “valuta contrattuale” è diversa dall’euro, i pagamenti della Società sono convertiti in base alle seguente regola: la prestazione in caso di morte, l’importo di riscatto, o quello dovuto in caso di recesso vengono convertiti sulla base dell’ultima quotazione che precede rispettivamente il giorno del decesso, il giorno della richiesta di riscatto o della comunicazione di recesso.

Quotazione della “valuta contrattuale”

La quotazione in euro della “valuta contrattuale” è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, e divulgate dalla Banca d’Italia, di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 15

Modalità di richiesta per i pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di riscatto,

- un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'Assicurato,

- il certificato di morte;
- relazione medica sulle cause della morte redatta su apposito modulo predisposto dalla Società, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla Società (cartelle cliniche, compresa quella del primo ricovero contenente l'anamnesi personale remota, esami clinici, autopsia ove eseguita, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria);
- l'atto notorio dal quale risulti se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione per l'Italia della Società.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

ALLEGATO N.1

Regolamento delle gestioni separate

Il Regolamento che segue è comune a tutte le gestioni separate offerte dalla Società al momento della sottoscrizione di questo contratto.

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *Gestione separata*.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *Gestione separata*.

La *Gestione separata* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La *Gestione separata* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *Gestione separata* al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *Gestione separata*, il rendimento annuo della *Gestione separata*, quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo della *Gestione separata* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *Gestione separata* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *Gestione separata* stessa.

Per risultato finanziario della *Gestione separata* si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *Gestione separata* - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *Gestione separata* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *Gestione separata* per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della *Gestione separata* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *Gestione separata*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *Gestione separata*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *Gestione separata*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre da novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

ALLEGATO N. 2

Tabella dei coefficienti per la determinazione dei valori di riscatto

Età dell' Assicurato	Coefficiente		Età dell' Assicurato	Coefficiente	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	0,57408369	0,53743063	59	0,82704388	0,79019373
19	0,57940572	0,54266948	60	0,83324282	0,79700054
20	0,58476021	0,54795298	61	0,83935488	0,80381497
21	0,59016079	0,55329095	62	0,84537677	0,81063583
22	0,59559994	0,55868847	63	0,85130680	0,81744805
23	0,60107858	0,56414603	64	0,85714122	0,82424004
24	0,60661799	0,56965093	65	0,86287222	0,83100328
25	0,61220683	0,57520388	66	0,86849318	0,83773221
26	0,61784595	0,58079272	67	0,87400867	0,84442944
27	0,62352452	0,58642682	68	0,87944957	0,85109267
28	0,62924747	0,59210700	69	0,88480774	0,85768957
29	0,63500824	0,59783819	70	0,89009058	0,86421172
30	0,64080798	0,60361709	71	0,89523437	0,87063868
31	0,64666269	0,60944454	72	0,90031538	0,87699348
32	0,65256969	0,61532536	73	0,90530119	0,88327714
33	0,65855153	0,62126031	74	0,91020705	0,88948797
34	0,66461597	0,62725023	75	0,91500129	0,89558888
35	0,66461597	0,63329969	76	0,91966106	0,90155885
36	0,67697064	0,63940204	77	0,92415704	0,90737502
37	0,68325892	0,64555450	78	0,92855774	0,91303242
38	0,68960905	0,65175449	79	0,93283061	0,91852979
39	0,68960905	0,65800313	80	0,93694041	0,92384159
40	0,70247030	0,66429807	81	0,94087003	0,92895594
41	0,70897808	0,67064397	82	0,94454644	0,93381580
42	0,71552206	0,67703191	83	0,94800614	0,93842628
43	0,72209239	0,68346006	84	0,95125437	0,94277966
44	0,72869149	0,68992675	85	0,95429661	0,94690169
45	0,73531042	0,69642729	86	0,95711207	0,95077998
46	0,74195479	0,70296047	87	0,95972249	0,95440470
47	0,74859742	0,70951608	88	0,96219227	0,95782366
48	0,75522073	0,71609348	89	0,96455088	0,96106726
49	0,76183686	0,72269807	90	0,96682316	0,96415746
50	0,76845504	0,72933799	91	0,96900939	0,96710989
51	0,77508667	0,73602107	92	0,97094900	0,96970202
52	0,78172836	0,74273586	93	0,97278125	0,97212217
53	0,78835822	0,74947432	94	0,97450410	0,97437894
54	0,79494429	0,75622383	95	0,97612731	0,97647444
55	0,80149028	0,76299307	96	0,97765053	0,97841981
56	0,80797362	0,76978302	97	0,97910521	0,98021813
57	0,81439869	0,76978302	98	0,98045917	0,98186959
58	0,82075940	0,78338952	99	0,98173311	0,98340401

Per età non intere il coefficiente viene calcolato per interpolazione lineare; per esempio per un Assicurato maschio che ha raggiunto, al momento del riscatto, l'età di 52 anni e 2 mesi compiuti, il calcolo del coefficiente è il seguente:

$$0,78172836 \cdot \frac{10}{12} + 0,78835822 \cdot \frac{2}{12} = 0,78283334$$

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

GLOSSARIO

VALORE PROTETTO UNICO

**Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera
di un capitale rivalutabile a premio unico**



Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Aliquota di retrocessione	La percentuale del rendimento finanziario attribuita al contratto conseguita annualmente dalla Gestione separata prescelta, fermo restando il valore minimo trattenuto.
Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Partecipazione agli utili	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il Contraente corrisponde a Assicurazioni Generali S.p.A.
Proposta di assicurazione	Il documento con il quale il Contraente chiede a Assicurazioni Generali S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Società	La Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tasso di interesse tecnico	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.
Tasso di riscatto	Il tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo di riscatto.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'Assicurato, che Assicurazioni Generali S.p.A. garantisce al Beneficiario al momento della liquidazione.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011